



Statuto

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	p. 3
CAPO I – ORIGINI, COSTITUZIONE, NATURA GIURIDICA	p. 3
Articolo 1 – Origini	p. 3
Articolo 2 – Denominazione, sede legale e costituzione	p. 3
Articolo 3 – Natura giuridica e fonti normative	p. 3
CAPO II – FINALITÀ, PRINCIPI E AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO	p. 3
Articolo 4 – Finalità dell'ASP e principi degli interventi	p. 3
Articolo 5 – Ambito territoriale di intervento	p. 4
Articolo 6 – Soci dell'ASP	p. 4
CAPO III – ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITÀ	p. 4
Articolo 7 – Gestione dei servizi e delle attività	p. 4
Articolo 8 – Contratti di servizio	p. 4
Articolo 9 – Organismi di partecipazione e di rappresentanza	p. 4
TITOLO II – ORGANI	p. 5
CAPO I – ASSEMBLEA DEI SOCI	p. 5
Articolo 10 – Composizione	p. 5
Articolo 11 – Durata	p. 5
Articolo 12 – Funzioni	p. 5
Articolo 13 – Adunanze	p. 5
Articolo 14 – Convocazioni	p. 6
Articolo 15 – Validità delle sedute	p. 6
Articolo 16 – Validità delle deliberazioni	p. 6
Articolo 17 – Maggioranze qualificate	p. 6
Articolo 18 – Presidente dell'Assemblea dei Soci	p. 6
Articolo 19 – Rimborsi	p. 6
Articolo 20 – Regolamento di funzionamento	p. 7
CAPO II – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	p. 7
Articolo 21 – Composizione e procedura di nomina	p. 7
Articolo 22 – Ineleggibilità e incompatibilità	p. 7
Articolo 23 – Decadenza e revoca	p. 7
Articolo 24 – Decadenza e dimissioni dei consiglieri	p. 7
Articolo 25 – Surrogazione - Divieto di partecipazione alle sedute	p. 7
Articolo 26 – Funzioni	p. 8
Articolo 27 – Convocazione	p. 8
Articolo 28 – Partecipazione alle sedute	p. 8
Articolo 29 – Validità e svolgimento delle sedute	p. 8
Articolo 30 – Presidente	p. 8
Articolo 31 – Indennità e rimborsi spese	p. 8
CAPO III – ORGANO DI REVISIONE CONTABILE	p. 9
Articolo 32 – Composizione e funzionamento	p. 9
CAPO IV – DISPOSIZIONI COMUNI SUGLI ATTI ADOTTATI DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI E DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	p. 9
Articolo 33 – Deliberazioni	p. 9
TITOLO III – ORGANIZZAZIONE, UFFICI, PERSONALE	p. 10
CAPO I – DIRETTORE	p. 10
Articolo 34 – Nomina e trattamento	p. 10
Articolo 35 – Attribuzioni	p. 10
CAPO II – ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI	p. 10
Articolo 36 – Principi	p. 10
Articolo 37 – Responsabili degli uffici e dei servizi	p. 10
Articolo 38 – Regolamenti di organizzazione degli uffici e dei servizi	p. 10
Articolo 39 – Personale e relazioni sindacali	p. 10
TITOLO IV – PATRIMONIO, CONTABILITÀ E PROGRAMMAZIONE	p. 11
Articolo 40 – Patrimonio	p. 11
Articolo 41 – Sistema informativo contabile	p. 11
Articolo 42 – Piano programmatico	p. 11
Articolo 43 – Spese in economia	p. 11
TITOLO V – SERVIZIO DI TESORERIA	p. 11
Articolo 44 – Servizio di tesoreria	p. 11
TITOLO VI – NORME GENERALI E FINALI	p. 12
Articolo 45 – Controversie	p. 12
Articolo 46 – Modifiche statutarie	p. 12
Articolo 47 – Durata e fusioni	p. 12
Articolo 48 – Norma di rinvio	p. 12

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I – ORIGINI, COSTITUZIONE, NATURA GIURIDICA

Articolo 1 – Origini

1. L'Azienda pubblica di servizi alla persona, di seguito indicata come ASP, nasce dalla trasformazione delle Ipab "Centro Servizi alla Persona" e "Orfanotrofi e Conservatori", entrambe di Ferrara.
2. L'IPAB "Centro servizi alla Persona", era impegnata nell'erogazione dell'attività assistenziale a favore degli anziani, e con delibera n. 4 del 13/02/2002 recante "Approvazione modifica Statuto" aveva modificato la propria denominazione da IPAB – "Sistema Anziani" in IPAB – "Centro Servizi alla Persona", ampliando la propria mission includendo, fra i propri compiti istituzionali, oltre all'assistenza agli anziani, anche la gestione di programmi educativi, assistenziali e di emancipazione sociale, rivolte a minori ed a portatori di disabilità psicofisiche e relazionali, la gestione di programmi assistenziali destinati ad affrontare situazioni di integrazione sociale e lavorativa legate agli interventi sulle tossicodipendenze, di disagio, di devianza sociale e di contrasto alla povertà.
3. L'IPAB "Direzione Orfanotrofi e Conservatori", venne istituita nel 1862 scorporandola dalla Congregazione di carità per costituire un Ente specifico che si interessasse, in continuazione con l'esperienza già consolidata nei secoli precedenti, dei minori abbandonati, illegittimi ed orfani, con cui collaborò dal punto di vista economico. La Congregazione di Carità continuò a sovvenzionare gli Orfanotrofi e Conservatori fino al 1876, quando venne costituita una rendita annua a favore della Direzione Orfanotrofi e Conservatori. L'IPAB ha svolto attività nel campo del sostegno economico all'infanzia.

Articolo 2 – Denominazione, sede e costituzione

1. L'Azienda pubblica di Servizi alla Persona assume la denominazione di "Centro Servizi alla Persona"
2. La sede dell'Azienda è in Via Ripagrande 5 a Ferrara
3. L'ubicazione dei servizi e degli uffici che fanno capo all'ASP è individuata sulla base di quanto definito dall'Assemblea dei soci.
4. L'ASP-Centro Servizi alla Persona è stata costituita con deliberazione della Giunta regionale n.2189 del 27/12/2008, che ha approvato anche il presente Statuto.

Articolo 3 – Natura giuridica e fonti normative

1. L'ASP è disciplinata dalla legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", da quanto definito con deliberazione del Consiglio regionale n. 624 del 9 dicembre 2004, dalle successive indicazioni regionali e dal presente Statuto.
2. L'ASP è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria, nell'ambito delle norme e dei principi stabiliti dalla legge regionale e dalle successive indicazioni regionali, e non ha fini di lucro.
3. L'ASP svolge la propria attività secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, nel rispetto del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi.
4. L'ASP è inserita nel sistema regionale di interventi e servizi sociali definito dalla legge regionale ed orienta la sua attività al rispetto dei principi dalla stessa indicati.

CAPO II – FINALITÀ, PRINCIPI E AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO

Articolo 4 – Finalità dell'ASP e principi degli interventi

1. L'ASP ha come finalità l'organizzazione ed erogazione di servizi rivolti ad anziani, alla gestione di programmi educativi, assistenziali e di emancipazione sociale, nelle forme domiciliari, residenziale e semiresidenziali, rivolti a minori ed a portatori di disabilità psicofisiche e relazionali in situazione di difficoltà e rischio di emarginazione sociale e non, la gestione di programmi assistenziali destinati ad affrontare situazioni di integrazione sociale e lavorativa legate agli interventi sulle tossicodipendenze, di disagio, di devianza sociale e di contrasto alla povertà, al fine di rimuovere le situazioni di bisogno che impediscono il pieno sviluppo della loro persona, secondo le esigenze indicate dalla pianificazione locale definita dal Piano di zona e nel rispetto degli indirizzi definiti dall'Assemblea dei soci di cui all'articolo 10.
2. L'ASP ispira ed orienta la propria attività al rispetto delle finalità e dei principi indicati nella Legge regionale n. 2 del 2003 ed in particolare:
 - a) Rispetto della dignità della persona e garanzia di riservatezza;
 - b) Adeguatezza, flessibilità e personalizzazione degli interventi, nel rispetto delle opzioni dei destinatari e delle loro famiglie.
3. L'ASP riconosce nell'apporto professionale degli operatori un fattore determinante per la qualità dei servizi alla persona; a tal fine:
 - a) Promuove la formazione degli operatori come strumento della qualità ed efficacia degli interventi e dei servizi

- per favorire l'integrazione professionale e lo sviluppo dell'innovazione organizzativa e gestionale;
- b) Favorisce l'apporto ed il coinvolgimento delle rappresentanze collettive nel sistema delle relazioni sindacali e lo sviluppo delle relazioni interne con forme strutturate di partecipazione organizzativa.

Articolo 5 – Ambito territoriale di intervento

1. L'ASP ha come finalità l'organizzazione ed erogazione dei servizi di cui all'articolo 4 per l'ambito sub zonale comprendente il territorio del Comune di Ferrara, Masi Torello e Voghiera.

Articolo 6 – Soci dell'ASP

1. Sono soci dell'ASP i seguenti enti pubblici territoriali:
 - a) Comune di Ferrara
 - b) Comune di Voghiera
 - c) Comune di Masi Torello
2. I soci di cui al comma 1 stipulano tra loro una convenzione nella quale sono definite:
 - a) Le quote da ciascuno rappresentate;
 - b) I servizi e le attività conferiti all'ASP da ciascuno, ivi comprese le attività già gestite dalle Ipab al momento della trasformazione;
 - c) I beni patrimoniali conferiti da ciascuno, ivi compresi i beni già di proprietà delle Ipab al momento della trasformazione;
 - d) Gli indirizzi generali per la definizione e la stipula dei contratti di servizio;
 - e) Quanto altro sia ritenuto utile a disciplinare i rapporti tra i soci e non sia definito dal presente Statuto.
 - f) Le modalità di assunzione delle perdite di esercizio nei casi previsti all'articolo 26, comma 3, lettera f).
3. L'ammissione di nuovi soci enti pubblici territoriali è deliberata dall'Assemblea dei soci e comporta la ridefinizione delle quote di partecipazione stabilite nella convenzione.

CAPO III – ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITÀ

Articolo 7 – Gestione dei servizi e delle attività

1. L'ASP organizza ed eroga i servizi e le attività di cui all'articolo 4 di norma in forma diretta a mezzo della propria struttura organizzativa.
2. L'ASP può stipulare contratti per l'acquisizione di beni e servizi nel rispetto delle norme poste a garanzia della imparzialità, trasparenza ed efficienza dell'azione amministrativa e nel rispetto ed in coerenza con le proprie caratteristiche e natura.
3. L'ASP può avvalersi della collaborazione del volontariato nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti.
4. L'ASP richiede l'accreditamento per i servizi e le prestazioni individuate a norma della legislazione regionale vigente.
5. L'ASP può partecipare, come previsto dalla disciplina regionale, ad altre forme di gestione sperimentali di servizi socio-sanitari, previa autorizzazione della Conferenza territoriale sociale e sanitaria, su proposta dell'Assemblea dei soci. L'autorizzazione è concessa previa verifica del progetto presentato, che deve motivare le ragioni dell'atteso miglioramento della qualità dei servizi e la convenienza economica. L'Azienda può inoltre partecipare a forme sperimentali di gestione di servizi sociali, previo parere della Conferenza territoriale sociale e sanitaria.
6. L'ASP può produrre ed erogare, in forma non prevalente rispetto alle attività ed ai servizi indicati all'articolo 4, comma 1, gli stessi servizi rivolti a soggetti pubblici non soci e a soggetti privati, ponendo a carico degli stessi l'intero costo del servizio fornito.

Articolo 8 – Contratti di servizio

1. Il conferimento all'ASP della gestione di servizi e/o attività da parte dei soci Enti pubblici territoriali è regolato da contratti di servizio disciplinati al punto 2. dell'allegato alla deliberazione del Consiglio regionale n. 624 del 2004.

Articolo 9 – Organismi di partecipazione e di rappresentanza

1. Al fine di mantenere e consolidare i legami con le comunità locali dove sono dislocati i servizi, l'ASP promuove la costituzione di organismi di partecipazione e di rappresentanza degli interessi degli utenti dei servizi, con compiti consultivi, di controllo della qualità e di promozione della solidarietà e di promozione della solidarietà e dell'attività di volontariato locale.

TITOLO II – ORGANI

CAPO I – ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 10 – Composizione

1. L'Assemblea dei soci è l'organo di indirizzo e di vigilanza sull'attività dell'ASP; è composta dal Sindaco di ciascuno dei soci Enti pubblici territoriali o da loro delegati.
2. A ciascun dei soci di cui al comma 1 è assegnata la quota di rappresentanza fissata nella convenzione di cui all'articolo 6, comma 2.
3. La delega rilasciata dai soggetti indicati al comma 1 deve essere in forma scritta e può essere a tempo indeterminato, a tempo determinato o riferita ad una o più sedute; la delega rilasciata dal Sindaco può essere revocata dallo stesso in qualsiasi momento.
4. In caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di Sindaco di uno dei soci Enti pubblici territoriali, la rappresentanza in seno all'Assemblea spetta al soggetto cui è attribuita, in base alla legge e allo Statuto dell'Ente medesimo, la funzione vicaria.
5. In questo caso la delega, rilasciata a tempo indeterminato dal Sindaco che cessa, decade automaticamente.

Articolo 11 – Durata

1. L'Assemblea dei soci è organo permanente dell'ASP, non soggetto a rinnovi per scadenze temporali, ma sottoposto a variazioni nella compagine solo a seguito di mutamenti nella titolarità delle cariche di Sindaco dei Comuni soci.

Articolo 12 – Funzioni

1. L'Assemblea dei soci è l'organo di indirizzo e vigilanza sull'attività dell'ASP e svolge in particolare le seguenti funzioni:
 - a) Definisce gli indirizzi generali dell'ASP;
 - b) Nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - c) Revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione, nei casi previsti e definiti dalla normativa regionale vigente;
 - d) Indica alla Regione la terna prevista per la nomina a Revisore unico nel caso in cui il volume di bilancio dell'ASP sia inferiore ai dieci milioni di euro, oppure nomina i due componenti di propria spettanza nel Collegio, nel caso in cui il volume di bilancio sia superiore ai dieci milioni di euro;
 - e) Approva, su proposta del Consiglio di amministrazione, il piano programmatico, il bilancio pluriennale di previsione, il bilancio annuale economico preventivo ed il bilancio consuntivo con allegato il bilancio sociale delle attività;
 - f) Approva le trasformazioni del patrimonio da indisponibile a disponibile, nonché le alienazioni del patrimonio disponibile;
 - g) Delibera le modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione della Regione;
 - h) Delibera l'ammissione di nuovi soci Enti pubblici territoriali;
 - i) Adotta il proprio Regolamento di funzionamento;
 - j) Nomina nel proprio seno il Presidente;
 - k) Definisce, nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa regionale vigente, le indennità spettanti ai componenti il Consiglio di amministrazione ed il compenso dovuto all'Organo di revisione contabile;
 - l) Approva, su proposta del Consiglio di amministrazione, il piano di rientro in caso di perdita d'esercizio
2. Gli atti di cui al comma 1 non possono essere adottati in via d'urgenza da altri organi dell'ASP.

Articolo 13 – Adunanze

1. L'Assemblea dei soci si riunisce almeno due volte all'anno, in due sessioni ordinarie per approvare:
 - a) Il piano programmatico, il bilancio pluriennale di previsione ed il bilancio annuale economico preventivo;
 - b) Il bilancio consuntivo con allegato il bilancio sociale delle attività.
2. L'Assemblea dei soci può inoltre riunirsi in ogni momento, in sessione straordinaria, su iniziativa del suo Presidente o quando ne sia fatta domanda da uno dei propri componenti o su richiesta del Consiglio di amministrazione. Nella domanda di convocazione devono essere indicati gli argomenti da trattare.
3. Le deliberazioni sono adottate in forma palese secondo uno dei riti previsti per tale forma. Per le delibere di nomina del Presidente dell'Assemblea, dei membri del Consiglio di Amministrazione, nonché per la designazione o la nomina dell'organo di revisione contabile, l'Assemblea procede per appello nominale.
4. Le sedute dell'Assemblea dei Soci non sono pubbliche. E' facoltà dell'Assemblea ammettere la presenza di specifici soggetti e – quando ritenuto opportuno – della generalità dei cittadini.
5. Alle sedute dell'Assemblea dei soci partecipano senza diritto di voto il Presidente del Consiglio di Amministrazione, o suo delegato, ed il Direttore.

6. È affidato al Direttore o ad altro collaboratore dell'ASP designato dal Presidente del Consiglio di amministrazione il compito di verbalizzare le sedute. Il complessivo processo verbale delle sedute può fare riferimento all'approvazione di singole specifiche deliberazioni, che in tal caso sono conservate, con numero progressivo annuale, in apposita raccolta. Il verbale complessivo e le singole deliberazioni sono firmati dal Presidente dell'Assemblea e dalla persona incaricata della verbalizzazione.

7. Le deliberazioni adottate dall'Assemblea dei Soci che approvano i documenti contabili dell'ASP sono pubblicizzate con le modalità definite dalla Regione; per la pubblicizzazione degli altri atti di competenza dell'Assemblea si applica quanto disposto dall'art. 33 del presente Statuto.

Articolo 14 – Convocazioni

1. L'Assemblea dei soci è convocata dal suo Presidente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite telefax presso il domicilio dei componenti, con un preavviso di almeno cinque giorni liberi antecedenti a quello fissato per l'adunanza.

2. Nei casi d'urgenza il termine di cui al comma 1 è ridotto a non meno di ventiquattro ore e la convocazione può essere fatta anche mediante telegramma.

3. L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione se la seduta sia in prima o seconda convocazione.

4. In mancanza delle formalità prescritte, l'Assemblea dei soci si ritiene regolarmente costituita quando intervengano tutti i componenti e nessuno si opponga.

Articolo 15 – Validità delle sedute

1. In prima convocazione l'assemblea dei soci è validamente costituita con l'intervento di tanti componenti che rappresentino almeno il 66% delle quote di rappresentanza.

2. In caso di seduta infruttuosa di prima convocazione, l'assemblea dei soci può deliberare in seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso, sugli stessi oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, con la presenza di tanti componenti che rappresentino almeno la maggioranza delle quote di rappresentanza.

Articolo 16 – Validità delle deliberazioni

1. Ciascun componente dell'Assemblea dei soci dispone di un voto in relazione alla quota di rappresentanza fissata dalla convenzione di cui all'articolo 6, comma 2.

2. Sono valide le deliberazioni approvate con la maggioranza delle quote di rappresentanza.

Articolo 17 – Maggioranze qualificate

1. Per deliberare validamente sui seguenti oggetti è necessario il voto favorevole di tanti componenti che rappresentino il 66% delle quote di rappresentanza:

- a) Indirizzi generali dell'ASP;
- b) Piano programmatico;
- c) Nomina e revoca dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- d) Modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione della Regione;
- e) Ammissione di nuovi soci Enti pubblici territoriali;
- f) Proprio Regolamento di funzionamento.

2. Per la validità delle sedute deliberanti sugli oggetti di cui al comma 1 è sempre necessaria la Maggioranza prevista per la prima convocazione.

Articolo 18 – Presidente dell'Assemblea dei soci

1. Il Presidente dell'Assemblea dei Soci:

- a) Formula l'ordine del giorno delle adunanze dell'Assemblea;
- b) Convoca e presiede le stesse adunanze dell'Assemblea;
- c) Sottoscrive i verbali e le deliberazioni dell'Assemblea;
- d) Compie tutti gli atti necessari per dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea;
- e) Adotta ogni altro atto necessario per il funzionamento dell'Assemblea.

2. Il Presidente, in caso di sua assenza o impedimento temporanei, viene sostituito dal membro dell'Assemblea dei soci che rappresenta la più alta quota; a parità di quote, dal membro più anziano di età.

3. Il Presidente dell'Assemblea decade dall'incarico quando siano intervenute, successivamente alla sua nomina, le elezioni per il rinnovo degli organi elettivi in 2 degli Enti pubblici territoriali soci dell'Azienda.

La convocazione della seduta per la nomina del nuovo Presidente dell'Assemblea compete al Sindaco dell'Ente pubblico territoriale che rappresenta la più alta quota.

Articolo 19 – Rimborsi

1. Ai membri dell'Assemblea dei Soci spetta il rimborso delle spese sostenute connesse all'espletamento della carica.

Articolo 20 – Regolamento di funzionamento

1. L'Assemblea dei soci si dota di un proprio regolamento di funzionamento approvato con la maggioranza indicata all'articolo 17.

CAPO II – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 21 – Composizione e procedura di nomina

1. L'ASP è amministrata da un Consiglio di amministrazione, nominato dall'Assemblea dei soci fuori dal proprio seno, composto da 3 membri scelti tra persone in possesso di specifica e qualificata competenza tecnica ed amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti. L'atto di nomina viene assunto sulla scorta di idoneo curriculum, conservato agli atti dell'ASP.

2. La nomina del Consiglio di amministrazione avviene in base a specifico regolamento di funzionamento.

3. Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno, a scrutinio segreto e con separate votazioni, a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, un Presidente ed un Vice Presidente. Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce, ad ogni effetto, in caso di sua assenza o impedimento temporanei.

4. Il Consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni. Il Consiglio di amministrazione uscente rimane in carica fino all'insediamento dei nuovi amministratori, che deve avvenire entro dieci giorni dalla loro nomina da parte dell'Assemblea dei Soci.

5. Le funzioni del Presidente del Consiglio nella seduta di insediamento sono svolte dal Consigliere anziano o a parità di voti, dal Consigliere più anziano per età.

6. I componenti il Consiglio di amministrazione sono rinominabili una sola volta, anche quando la loro prima nomina abbia avuto durata inferiore al quinquennio per intervento di surrogazione di cui all'articolo 25, o di decadenza o revoca dell'intero Consiglio di Amministrazione di cui all'articolo 23.

Articolo 22 – Ineleggibilità e incompatibilità

1. Non possono essere nominati consiglieri di amministrazione dell'ASP coloro che versano in una delle cause di ineleggibilità previste dalla normativa regionale vigente.

2. Non possono ricoprire la carica di componenti del Consiglio di Amministrazione coloro che versano in una delle cause di incompatibilità previste dalla normativa regionale vigente.

Articolo 23 – Decadenza e revoca

1. Le dimissioni o la cessazione, a qualsiasi titolo, di 2 membri contemporaneamente determinano la decadenza dell'intero Consiglio di amministrazione.

2. Entro 10 giorni dal verificarsi della condizione di cui al comma 1, il Presidente dell'Assemblea dei Soci convoca l'Assemblea stessa per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

3. La revoca del Consiglio di Amministrazione è disposta con deliberazione motivata dell'Assemblea dei Soci, nei casi definiti dalla normativa regionale vigente; per la deliberazione di revoca è necessaria la stessa maggioranza prevista per la nomina.

4. Il Consiglio di amministrazione nominato a seguito di decadenza o revoca nei casi previsti ai commi 1 e 3 dura in carica fino al termine del quinquennio in cui sarebbe rimasto in carica il Consiglio decaduto o revocato.

Articolo 24 – Decadenza e dimissioni dei consiglieri

1. Il consigliere di amministrazione decade di diritto quando, successivamente alla nomina, sopravvengano cause di incompatibilità e l'interessato non provveda a rimuoverle entro i termini previsti dalla normativa regionale. Il consigliere decade inoltre negli altri casi previsti dalla normativa regionale.

2. La decadenza è dichiarata dall'Assemblea dei Soci, con apposita deliberazione di presa d'atto, su segnalazione del Presidente del Consiglio di amministrazione, che vi provvede entro dieci giorni dal verificarsi della causa di decadenza. In caso di inerzia del Presidente del Consiglio di amministrazione o qualora trattasi di causa di decadenza del Presidente stesso, è tenuto a provvedere alla segnalazione qualsiasi Consigliere di Amministrazione o il Presidente dell'Assemblea dei Soci.

3. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed al Presidente dell'Assemblea dei soci, non necessitano di presa d'atto e divengono efficaci una volta adottato dall'Assemblea dei soci l'atto di surroga; l'atto di surroga deve essere adottato entro trenta giorni dalla data di presentazione delle dimissioni. Qualora la surrogazione non abbia luogo entro il suddetto termine, le dimissioni divengono efficaci una volta decorso tale termine.

Articolo 25 – Surrogazione - Divieto di partecipazione alle sedute

1. L'Assemblea dei Soci provvede alla surrogazione dei consiglieri dimissionari o decaduti entro trenta giorni dal ricevimento delle dimissioni o della segnalazione di decadenza.

2. La surrogazione avviene con le stesse modalità previste per la nomina.
3. I consiglieri di amministrazione che surrogano quelli anzitempo cessati per qualsiasi causa dalla carica, durano in carica fino al termine del periodo in cui sarebbero rimasti in carica i consiglieri cessati.
4. I componenti il Consiglio di amministrazione non possono prendere parte a sedute in cui si discutano o si deliberino atti o provvedimenti nei quali abbiano interesse personale essi stessi, i loro coniugi o parenti ed affini entro il quarto grado.

Articolo 26 – Funzioni

1. L'attività del Consiglio di amministrazione è collegiale.
2. Il Consiglio di amministrazione risponde del proprio operato all'Assemblea dei Soci.
3. Il Consiglio di amministrazione è l'organo che da attuazione agli indirizzi generali definiti dall'Assemblea dei Soci, individuando le strategie e gli obiettivi della gestione. Ad esso compete in particolare l'adozione dei seguenti atti:
 - a) Proposta di piano-programma, bilancio pluriennale di previsione, bilancio annuale economico preventivo, bilancio consuntivo, con allegato il bilancio sociale delle attività da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
 - b) Proposta di modifiche statutarie da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
 - c) Regolamento di organizzazione;
 - d) Nomina del Direttore;
 - e) Adozione del proprio regolamento di funzionamento;
 - f) Proposta all'Assemblea dei Soci di piano di rientro ogni qual volta si determini una perdita di esercizio; nell'eventualità in cui il piano di rientro non consenta la copertura delle perdite, le stesse saranno assunte secondo le modalità indicate nella convenzione, di cui all'art. 6, c. 2.
4. Rientra nella competenza del Consiglio di Amministrazione l'adozione di qualsiasi regolamento o provvedimento avente contenuto organizzativo delle attività e delle strutture, nonché la determinazione della dotazione organica del personale.

Articolo 27 – Convocazione

1. Il Consiglio di amministrazione si riunisce su invito del Presidente o su richiesta di 2 consiglieri di amministrazione o del Presidente dell'Assemblea dei soci, entro cinque giorni dalla richiesta, che deve indicare gli argomenti da trattare.

Articolo 28 – Partecipazione alle sedute

1. Alle sedute del Consiglio di amministrazione partecipa il direttore con funzioni consultive e con diritto di fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni.

Articolo 29 – Validità e svolgimento delle sedute

1. Le sedute del Consiglio di amministrazione non sono pubbliche e sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.
2. Spetta al Presidente del Consiglio di amministrazione constatare la validità delle sedute, dirigere e regolare la discussione e stabilire le modalità di votazione.
3. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei votanti, anche con un solo voto favorevole.
4. L'espressione del voto avviene in forma palese.
5. Ciascun componente il Consiglio di Amministrazione ha diritto di far constare nel verbale il proprio voto ed i motivi del medesimo.

Articolo 30 – Presidente

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale dell'ASP e svolge in particolare le seguenti funzioni:
 - a) Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
 - b) Sovrintende al regolare funzionamento dell'ASP ed in particolare alla esecuzione degli atti;
 - c) Partecipa, senza diritto di voto, ai lavori dell'Assemblea dei soci.

Articolo 31 – Indennità e rimborsi spese

1. Al Presidente e agli altri membri del Consiglio di Amministrazione sono corrisposte indennità di carica determinate dall'Assemblea dei Soci sulla base dei criteri previsti dalla disciplina regionale ed il rimborso delle spese sostenute nell'espletamento del mandato.

CAPO III – ORGANO DI REVISIONE CONTABILE

Articolo 32 – Composizione e funzionamento

1. L'Organo di revisione contabile è costituito da tre membri nel caso in cui il volume di bilancio dell'ASP sia superiore ai dieci milioni di euro; in questo caso due membri sono nominati dall'Assemblea dei Soci, ed il terzo, con funzioni di Presidente, è nominato dalla Regione. L'Organo di revisione contabile è costituito da un revisore unico nel caso in cui il volume di bilancio dell'ASP sia inferiore a dieci milioni di euro; in questo caso il revisore è nominato dalla Regione sulla base di un tema di nominativi indicati dall'Assemblea dei Soci.
2. L'Organo di revisione contabile esercita il controllo sulla regolarità contabile e vigila sulla correttezza della gestione economico finanziaria dell'ASP e svolge ogni altra funzione prevista dagli articoli 2403, 2409-bis e 2409-ter del codice civile.
3. L'Organo di revisione dura in carica fino al 30 giugno del quinto anno successivo a quello di nomina e comunque fino alla ricostituzione dell'Organo che gli succede, ed è rieleggibile una sola volta.
4. Ai componenti l'Organo di revisione contabile spetta un compenso, il cui ammontare viene stabilito con delibera dell'Assemblea dei soci sulla base dei criteri previsti dalla disciplina regionale.
5. Non possono essere nominati revisori dell'ASP coloro che versano in una delle cause di ineleggibilità previste dalla normativa regionale vigente.

CAPO IV – DISPOSIZIONI COMUNI SUGLI ATTI ADOTTATI DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI E DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 33 – Deliberazioni

1. Gli atti deliberativi adottati dall'Assemblea dei Soci sono pubblicati per giorni 15 all'Albo Pretorio del Comune di Ferrara e divengono esecutivi dopo il quindicesimo giorno dalla loro pubblicazione.
2. Nel caso di urgenza le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con votazione espressa dalla stessa maggioranza per l'approvazione degli atti.
3. Le delibere del Consiglio di Amministrazione sono immediatamente eseguibili.
4. Le norme in materia di pubblicizzazione dei bilanci e dei documenti contabili sono definite dalla normativa regionale.

TITOLO III – ORGANIZZAZIONE, UFFICI, PERSONALE

CAPO I – DIRETTORE

Articolo 34 – Nomina e trattamento

1. Il Direttore è nominato dal Consiglio di amministrazione, anche al di fuori della dotazione organica dell'ASP, con le modalità e secondo i criteri stabiliti nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. La durata del contratto, rinnovabile, non può essere superiore a quella del mandato del Consiglio di amministrazione che lo ha nominato.
2. Il Direttore ha un rapporto di lavoro esclusivo con l'ASP; può assumere incarichi di carattere temporaneo, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.
3. Il trattamento economico del Direttore è stabilito nel rispetto dei criteri indicati dalla Regione ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
4. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Direttore, il Consiglio di Amministrazione designa chi deve esercitare le funzioni vicarie tra il personale dell'Azienda, in base a quanto stabilito nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Articolo 35 – Attribuzioni

1. Il Direttore è responsabile della gestione aziendale e del raggiungimento degli obiettivi definiti dal Consiglio di Amministrazione, anche attraverso l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il Direttore propone al Consiglio di amministrazione i provvedimenti necessari a garantire il funzionamento delle strutture e il dispiegamento dei compiti amministrativi dell'ente.

CAPO II – ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Articolo 36 – Principi

1. L'attività amministrativa dell'ASP è informata al rispetto di criteri di efficacia e di speditezza dell'azione amministrativa, di efficienza e di economicità.
2. L'attività amministrativa dell'ASP si svolge nel rispetto del principio di distinzione tra compiti politici di indirizzo e di controllo, riservati agli organi di governo, e compiti di gestione tecnica, amministrativa ed economico-finanziaria, riservati al livello tecnico.

Articolo 37 – Responsabili degli uffici e dei servizi

1. Il Direttore, ferma restando la sua complessiva responsabilità gestionale, individua i responsabili degli uffici e dei servizi nell'ambito del contingente di personale disponibile.

Articolo 38 – Regolamenti di organizzazione degli uffici e dei servizi

1. L'organizzazione dell'ASP, per tutti gli aspetti attinenti all'operatività ed alla funzionalità delle strutture, alla gestione delle risorse umane, strumentali ed economico-finanziarie, alla pianificazione ed alla programmazione del lavoro e alle modalità operative di erogazione dei servizi è disciplinata con regolamenti di competenza del Consiglio di amministrazione, che disciplina, altresì le procedure di selezione e di avviamento al lavoro, i requisiti di accesso e le modalità di assunzione agli impieghi.
2. I regolamenti di cui al presente articolo sono adottati nel rispetto delle norme statali e contrattuali di cui all'articolo 39.

Articolo 39 – Personale e relazioni sindacali

1. Il personale già dipendente delle IPAB di cui all'articolo 1, fino all'individuazione - ai sensi dell'articolo 11 del D.lgs. n. 207 del 2001 - del comparto di contrattazione collettiva di appartenenza, effettuata secondo i criteri e le modalità di cui al Titolo III del D.Lgs. n. 165 del 2001 e s.m., conserva la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, compresa l'anzianità maturata e gli effetti della contrattazione decentrata degli enti di provenienza.
2. Nelle more dell'individuazione del comparto di cui al comma 1, sia per quanto riguarda il personale assunto dall'ASP sia per quanto riguarda il sistema delle relazioni sindacali, si applicano le disposizioni giuridiche ed economiche del CCNL del comparto Regioni Enti Locali.
3. Le procedure di selezione e di avviamento al lavoro, i requisiti di accesso e le modalità di assunzione agli impieghi presso l'ASP sono disciplinati nell'ambito del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di cui all'articolo 38, sulla base di quanto previsto dal D.Lgs. n. 165 del 2001.

TITOLO IV – PATRIMONIO, CONTABILITÀ E PROGRAMMAZIONE

Articolo 40 – Patrimonio

1. Il patrimonio delle ASP è costituito dai conferimenti in proprietà di beni mobili ed immobili impiegabili per il perseguimento degli scopi dell'azienda, effettuati dagli Enti da cui è sorta l'Azienda ovvero dalle acquisizioni successive.
2. L'inventario del patrimonio distingue il patrimonio disponibile ed indisponibile ed indica l'uso del patrimonio immobiliare, sia disponibile che indisponibile.
3. I beni destinati ad un pubblico servizio costituiscono patrimonio indisponibile soggetto all'articolo 828 del codice civile.

Articolo 41 – Sistema informativo contabile

1. L'ASP adegua la disciplina del bilancio e della gestione economico-finanziaria e contabile ai principi e alle previsioni contenuti nelle vigenti disposizioni normative regionali riguardanti le ASP, attraverso l'adozione, da parte del Consiglio di Amministrazione, di un apposito regolamento coerente con lo schema tipo di regolamento di contabilità definito dalla Giunta Regionale.
2. In particolare il sistema informativo contabile dell'ASP è costituito da:
 - a) Contabilità economico patrimoniale;
 - b) Sistema di budget;
 - c) Sistema di contabilità analitica per l'analisi dei costi dei rendimenti e dei risultati.

Articolo 42 – Piano programmatico

1. Il Piano Programmatico, adottato dall'Assemblea dei Soci, secondo quanto disposto dall'articolo 25 della L.R. n. 2 del 2003 e dalle relative direttive attuative, deve essere redatto annualmente entro il 30 novembre di ogni esercizio, con riferimento ai tre esercizi successivi e deve fissare in termini quali-quantitativi, le strategie e gli obiettivi aziendali, articolati in programmi e progetti; dal Piano dovrà risultare quanto di seguito indicato:
 - a) Caratteristiche e requisiti delle prestazioni da erogare;
 - b) Risorse finanziarie ed economiche necessarie alla realizzazione degli obiettivi del Piano;
 - c) Priorità di intervento, anche attraverso l'individuazione di appositi progetti;
 - d) Modalità di attuazione dei servizi erogati e modalità di coordinamento con gli altri Enti del territorio;
 - e) Indicatori e parametri per la verifica;
 - f) Piano di valorizzazione del patrimonio immobiliare;
 - g) Programma degli investimenti;
 - h) Politiche del personale con particolare riferimento alla formazione, alla programmazione dei fabbisogni delle risorse umane ed alle modalità di reperimento delle stesse.

Articolo 43 – Spese in economia

1. La disciplina delle spese in economia è dettata da apposito regolamento.

TITOLO V – SERVIZIO DI TESORERIA

Articolo 44 – Servizio di tesoreria

1. L'ASP si avvale del servizio di tesoreria svolto da un Istituto bancario a ciò autorizzato ed è regolato da apposito contratto.

TITOLO VI – NORME GENERALI E FINALI**Articolo 45 – Controversie**

1. Ogni controversia tra i soci Enti pubblici territoriali, derivante dalla interpretazione e/o dall'esecuzione del presente Statuto viene rimessa alle determinazioni di un Collegio arbitrale composto di tre membri, di cui due sono nominati da ciascuna delle parti interessate ed il terzo congiuntamente dai due arbitri così nominati ovvero, in mancanza di accordo tra gli stessi, dal Presidente del Tribunale di Ferrara. Ove le parti in lite siano più di due, quelle tra esse accomunate dal medesimo interesse ad agire costituiscono un'unica parte e dovranno dare mandato ad un unico arbitro nominato di comune accordo.

2. Gli arbitri nominati con le modalità indicate al comma 1 hanno mandato di comporre la controversia attraverso arbitrato irrituale e la loro determinazione non è suscettibile di impugnativa relativamente al merito della lite.

3. Se le parti non dispongono diversamente, gli arbitri devono pronunciarsi nel termine di 90 giorni dall'accettazione della nomina. Se l'accettazione non è avvenuta contemporaneamente da parte di tutti, il termine decorre dall'ultima accettazione.

4. Per quanto non previsto dal presente articolo, circa le modalità e le procedure dell'arbitrato, si rinvia alle norme in materia previste dal codice di procedura civile, in quanto applicabili.

Articolo 46 – Modifiche statutarie

1. Le modificazioni al presente Statuto sono definite con le modalità indicate all'articolo 17 e sono sottoposte all'approvazione della Regione.

Articolo 47 – Durata e fusioni

1. L'ASP ha durata illimitata.

2. La fusione di più ASP è disposta con deliberazione della Giunta regionale, su conforme deliberazione delle Assemblee dei soci delle ASP che si fondono; l'Assemblea dei soci dell'ASP "Centro Servizi alla Persona" adotta la delibera di fusione.

3. L'estinzione dell'ASP è disposta con deliberazione della Giunta regionale, su conforme deliberazione dell'Assemblea dei soci adottata all'unanimità dei componenti, nel caso in cui gli scopi statutari non siano più perseguibili.

4. Con la deliberazione di cui al comma 3 si dispone della liquidazione dei beni e delle attività.

Articolo 48 – Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle disposizioni regionali in materia di Aziende pubbliche di servizi alla persona.